

SCHEDA 2



LA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana è regolata dalla L. 05.02.1992 (G.U. n. 38 del 15.02.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e DPR n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994) .

Si distingue

- cittadinanza per nascita o diritto;
- cittadinanza per beneficio di legge — inclusa la cittadinanza per matrimonio;
- naturalizzazione ordinaria.

È accettato il principio della **cittadinanza doppia o multipla**: una persona può possedere più di una nazionalità se acquista la cittadinanza italiana per nascita o diritto o beneficio di legge o matrimonio. A coloro che chiedono la naturalizzazione ordinaria viene invece richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine.



ATTENZIONE!

Tra Italia e Argentina esiste un **accordo sulla doppia cittadinanza** che riguarda i cittadini italiani che si sono stabiliti in Argentina e hanno acquisito la cittadinanza come pure per i cittadini argentini che si sono insediati in Italia e hanno acquisito la cittadinanza.

L'art.1 di questo accordo (che risale 1971 ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge n. 282 - 18 maggio 1973) stabilisce che i cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina italiana alle forme e alle condizioni previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima.

Non solo è quindi ammessa la doppia cittadinanza che riguarda tutti i cittadini, ma nel caso specifico di cittadini argentini e italiani è prevista la possibilità di regolare l'attivazione di una delle due cittadinanze e la quiescenza dell'altra e di investire in qualsiasi momento la situazione: una possibilità molto utile nel caso in cui ci sia un rientro in Italia o in Argentina da parte dei cittadini dei due paesi.



ATTENZIONE!

La casistica in materia di cittadinanza è particolarmente complessa. Si raccomanda pertanto consultare sempre l'Ufficio Consolare (se residenti all'estero), l'Ufficio Anagrafe del comune (se residenti in Italia) o l'Ufficio Cittadinanza della prefettura – UTG competente per approfondire la propria specifica.

2.1 - CITTADINANZA PER NASCITA O PER DIRITTO

È cittadino italiano per *jus sanguinis*:

- Il figlio di padre e madre cittadini italiani, anche se nato all'estero.**
- Chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti oppure se appartengono ad ordinamenti che non riconoscono al neonato la cittadinanza dei genitori.**
- Il minore straniero o apolide adottato da cittadino italiano** (con provvedimento di adozione trascritto nei registri dello stato civile del Comune di residenza dei genitori dell'adottato).

Se l'adozione viene revocata *per fatto dell'adottato*, questi **perde** la cittadinanza italiana e **non è ammessa** la possibilità di riacquistarla.

Se l'adozione viene revocata *per altre ragioni*, l'adottato **non perde** la cittadinanza italiana. Se la revoca interviene durante la maggiore età, l'adottato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquista, può rinunciare alla cittadinanza italiana **entro 1 anno** dalla revoca stessa. La rinuncia alla cittadinanza permette di poter successivamente acquistare la cittadinanza italiana **per matrimonio o per naturalizzazione ordinaria**, in presenza dei relativi requisiti.

2.1.1 - CITTADINANZA PER JUS SOLI

Il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano di cui non viene provato il possesso di altra cittadinanza diventa cittadino italiano.

2.1.2 - RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Requisito essenziale: esistenza di un legame con l'Italia da parte dell'ex cittadino italiano che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Il riacquisto si effettua con una **dichiarazione di volontà** resa dall'interessato all'autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all'estero, comunale se in Italia – ci si deve rivolgere all'Ufficiale di Stato Civile).



ATTENZIONE!

Il cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza argentina:

1. **prima del 16.08.1992** => può riacquistare la cittadinanza italiana tornando a risiedere in Italia per un periodo di **almeno un anno**;
2. **dopo il 16.08.1992** => mantiene la cittadinanza italiana a meno che non vi rinunci espressamente.

L'ufficiale di stato civile, verificati i requisiti, procede all'iscrizione nei registri anagrafici. Non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.

2.1.3 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI

Criterio fondamentale per il **riacquisto della cittadinanza italiana** è la provata discendenza **entro la quarta generazione** da un cittadino **italiano**.



ATTENZIONE!

Poiché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli nati a partire dal 1 gennaio 1948, chi è nato prima di questa data riceve la cittadinanza solo dal padre, mentre chi è nato dopo, la riceve indifferentemente dal padre o dalla madre.

Richiedere il riconoscimento della cittadinanza è un percorso spesso lungo e burocraticamente complicato, dal momento che occorre ricostruire perfettamente il proprio albero genealogico, sino all'esatta individuazione dell'avo di cittadinanza italiana: è infatti fon-

damentale ricostruire l'esatto numero di generazioni che intercorrono fra l'avo italiano e l'interessato per sapere se si gode o meno di questo diritto.



NOTA BENE!

Per ottenere la cittadinanza è necessario presentare gli atti anagrafici originali dell'avo italiano, rilasciati dall'Ufficio di stato civile del Comune in cui questi è nato.

Nel 1800 e all'inizio del 1900 questo ufficio poteva trovarsi presso il Comune o presso la parrocchia, a seconda delle località e delle vicende storiche.

Per poter ottenere questo documento è necessario conoscere il nome e cognome, l'anno e il Comune di nascita e la paternità e maternità dell'antenato emigrato.



NOTA BENE!

Dal punto di vista amministrativo il territorio italiano si divide in Regioni che a loro volta si dividono in Province e queste a loro volta si dividono in Comuni (che a loro volta possono dividersi in frazioni).

La città capoluogo della Regione è allo stesso tempo capoluogo della stessa provincia e comune: Trieste è capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Trieste ed è un Comune. Una città che non è capoluogo di Regione ma è capoluogo di Provincia, ha sempre un comune omonimo: esistono così i comuni di Udine, Pordenone e Gorizia, che coincidono con le città capoluogo delle province di Udine, Pordenone e Gorizia.

I CERTIFICATI DA RICHIEDERE

CERTIFICATO DI NASCITA ITALIANO

- a) **Se si conosce la data e il luogo di nascita dell'antenato =>** contattare il Comune (tramite e-mail, indirizzo postale, fax o telefono) e richiedere il certificato di nascita plurilingue, indicando nome e cognome dell'antenato, data e luogo di nascita, nonché il nome e cognome dei propri genitori;
- b) **Se non si conosce la data di nascita =>** fornire al Comune un anno indicativo con uno scarto di almeno 5/10 anni per poter effettuare la ricerca;
- c) **Se non si conosce il Comune di origine ma la Regione =>** Si può fare il tentativo di cercare in Internet le banche dati che riguardano la diffusione dei cognomi sul territorio italiano, tenendo presente che a volte il modo di scrivere il cognome può essere un po' cambiato nel tempo rispetto a quello originale. Sempre utilizzando Internet, si possono consultare gli elenchi telefonici della Regione di presunta provenienza dell'avo, per cercare se esistono persone con lo stesso cognome e contattare poi i Comuni nei quali tale cognome è più diffuso, inviando una domanda di ricerca della presenza dell'antenato nelle anagrafi comunali.

Un altro canale sono le parrocchie, che funzionavano da stato civile almeno sino alla metà del 1800 (dal momento che una comune gestione dei registri civili italiani avviene solo con il 1866). I certificati di nascita e di battesimo sono registrati negli archivi parrocchiani o diocesani e riportano i dati relativi alla data e il luogo di nascita così come il nome ed il cognome dei genitori del bambino battezzato. È però necessario sapere, anche indicativamente, la Regione o la Provincia di provenienza

dell'avo, per rintracciare anche l'eventuale diocesi o parrocchia.

Possono inoltre essere utilizzati i documenti di famiglia, anche non ufficiali, per ricostruire i dati dell'avo: per es. se non si sa il paese di provenienza, possono essere utili anche vecchie lettere o fotografie.

Per un aiuto nella ricerca ci si può rivolgere anche agli Archivi di Stato di Udine (sito internet: www.archivi.beniculturali.it/ASUD) e di Pordenone per il Friuli, e alle Curie Arcivescovili per Trieste e per Gorizia.

CERTIFICATO DI MATRIMONIO ITALIANO

Per ottenere questa certificazione originale, è indispensabile conoscere la data e il luogo del matrimonio e il nome e il cognome del coniuge. Si deve richiedere la certificazione al comune di nascita dell'antenato, inviando una richiesta contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo del matrimonio dei due coniugi. È utile richiedere l'invio del certificato di matrimonio plurilingue.

CERTIFICATO DI MORTE ITALIANO

Se l'avo è morto in Italia, occorre richiedere al Comune di origine il *certificato di morte*, accompagnando la richiesta con le seguenti informazioni: Nome e Cognome, data e luogo di nascita dell'interessato; nomi e cognomi dell'avo/avi e infine data e luogo di morte. Anche in questo caso è utile richiedere l'invio del certificato di morte plurilingue.

Se non si conosce la Regione di provenienza dell'avo è però quasi impossibile trovare il Comune di origine.



NOTA BENE!

Per contattare i Comuni ci si può rivolgere a qualsiasi struttura informativa italiana nel proprio Paese (in particolare rappresentanze diplomatiche e consolari, Patronati) o all'ALEF oppure si può ricorrere alla rete Internet.

Ricordiamo che per i contatti telefonici o fax, il prefisso da usare per l'Italia è 0039 (o +39), seguito dal numero telefonico o di fax.

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

L'autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all'estero è l'**Autorità consolare** territorialmente competente, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile del **Comune** di residenza.

Se la domanda è presentata in Italia: deve essere redatta su carta legale; i certificati allegati rilasciati da autorità italiane devono essere tutti in bollo; i certificati allegati rilasciati da autorità straniera devono essere in carta semplice e legalizzata (salvo i casi di esonero previsti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia); devono tutti muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta su carta da bollo se i documenti saranno utilizzati in Italia. Per la legalizzazione delle traduzioni, si può ricorrere alla Rappresentanza diplomatica italiana.

Se la data di emissione dei certificati posseduti è antecedente al 01.07.1990, questi devono essere legalizzati dal Ministero per gli Affari Esteri e tradotti in italiano.



ATTENZIONE!

Se la domanda viene presentata in Italia, occorre che il richiedente **sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente** di un Comune italiano ovvero presuppone:

- che il richiedente sia in Italia, con cittadinanza non italiana (comunitaria o non comunitaria);
- che si sia iscritto, con le modalità previste per l'iscrizione anagrafica degli stranieri, nell'anagrafe di un Comune.

Se l'iscrizione anagrafica non è possibile e dunque l'interessato alla richiesta non può essere annoverato tra la popolazione residente, il riconoscimento del possesso di cittadinanza italiana dovrà avvenire esclusivamente tramite la Rappresentanza consolare competente sul luogo di provenienza del richiedente.

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

- 1) Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero (con traduzione ufficiale italiana se fatto all'estero);
- 4) atti di matrimonio dei discendenti in linea retta compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in italiano, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato (in Argentina, questo certificato va richiesto alla Cámara Nacional Electoral situata in 25 de Mayo 245 presentando una fotocopia del certificato di nascita del cittadino italiano; una fotocopia del certificato di morte (se richiesto); una marca da bollo da \$10);
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana abbiano mai rinunciato alla stessa;
- 7) certificato di residenza.

In caso di avi-coniugi divorziati, è necessario presentare la sentenza di divorzio originale e completa con la specifica "*Cosa Juzgada*" o "*Sentencia firme*" legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri e tradotta in italiano.

In caso di adozione, è necessario presentare la sentenza originale e completa con la specifica "*Cosa juzgada*", legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri e tradotta in italiano.



ATTENZIONE!

Gli atti di nascita, matrimonio e morte registrati nel *Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires* (Uruguay 753) possono essere richiesti in modulo bilingue e non devono essere tradotti in italiano.

E' necessario allegare alla richiesta **le copie originali di ogni certificato**, con la rispettiva traduzione e una fotocopia in carta semplice di ogni una. Gli originali saranno inviati

al Comune italiano competente e non saranno resi all'interessato.



ATTENZIONE!

Tutti gli atti saranno spediti in copia autenticata ai rispettivi Registri Civili. Si deve porre particolare attenzione a verificare l'esatta corrispondenza tra i dati dei certificati argentini e quelli dell'avo italiano: nomi, cognomi, date, età, luogo di nascita, etc.

Nel caso in cui ci siano errori si devono effettuare le correzioni prima di inviarli all'Ufficio di Stato Civile.



ATTENZIONE!

Se la richiesta viene presentata in Italia, il cittadino che ritiene di averne diritto deve essere **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente** in un Comune italiano.

Se l'iscrizione anagrafica non risultasse possibile, la procedura di riconoscimento della cittadinanza sarà condotta, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la cittadinanza italiana.

Il cittadino argentino discendente di italiani che entra in Italia senza cittadinanza italiana è soggetto al rispetto della normativa sull'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari; se invece possiede la cittadinanza di un altro paese aderente all'Unione Europea, deve rispettare le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari.

RICHIESTA PRESENTATA TRAMITE CONSOLATO

La maggior parte delle Rappresentanze italiane organizzano turni per le richieste di cittadinanza, con modalità che variano da luogo a luogo. È bene dunque informarsi presso il rispettivo Consolato e seguire le modalità previste di richiesta appuntamento per la presentazione delle domande.

Poiché i tempi di attesa sono molto lunghi, è consigliabile preparare il Dossier cittadinanza per tutti membri della famiglia che sono interessati all'acquisto.

Per la presentazione della documentazione è sufficiente la presenza di uno solo dei rappresentanti della famiglia (padre, madre, figli, coniuge, etc.), con i documenti d'identità originali e le fotocopie di tutte le persone che s'intende integrare nella richiesta. Deve presentarsi il giorno e l'ora indicati nel foglio di appuntamento/convocazione e rivolgersi all'Ufficio di stato Civile, dove i documenti saranno consegnati al funzionario competente. Qui, il richiedente (singolo o gruppo familiare) riceve una **tessera consolare** (che identifica la sua pratica) che deve essere presentata ogni volta che il Consolato lo richiede.



NOTA BENE!

Prima della presentazione delle domande, si consiglia di verificare che tutta la documentazione sia completa e di farne alcune fotocopie, dal momento che dovranno essere consegnati gli originali dei certificati e una copia di tutta l'altra documentazione.

LE VERIFICHE ALLE ISTANZE

Ricevuta la domanda, il personale del Consolato o dell'Ufficio di Stato Civile del Comune provvede a verificare: se il richiedente ha diritto alla cittadinanza italiana; se la documen-

tazione presentata è completa con tutti certificati e le traduzioni richieste; l'autenticità dei documenti e la veridicità dei nomi, cognomi, date di nascita, matrimonio e morte di tutti i certificati; l'assenza di errori di nomi o cognomi.

Al termine di questa valutazione l'interessato riceve una comunicazione con la quale si comunica che la domanda è:

- Approvata = tutta la documentazione presentata è corretta e il richiedente ha diritto alla cittadinanza italiana;
- Incompleta = manca qualche certificato, qualche traduzione non concorda con l'originale, etc. e dunque deve essere integrata con altra documentazione;
- Rifiutata = il richiedente non ha diritto alla cittadinanza italiana.

I documenti presentati sono quindi inviati al Comune italiano competente, che provvede ad iscrivere tutti i dati nei registri corrispondenti e rimanda al Consolato la trascrizione dei dati del richiedente in un formulario plurilingue.

Il Sindaco del Comune che riceve e vaglia la domanda deve darne comunicazione, in caso di accettazione, alle locali Autorità di P.S. ed al Ministero dell'Interno.

In caso di dubbi sull'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti, il Sindaco deve interpellare il Ministero dell'Interno trasmettendo il relativo carteggio.

CITTADINO ITALIANO, FINALMENTE!

Una volta completato l'iter, il richiedente è cittadino italiano a tutti gli effetti.

Se residente in Argentina, potrà scrivere al Consolato (utilizzando anche l'indirizzo e-mail info@consitalia-bsas.org.ar) indicando il numero di dossier per sapere quando potrà ottenere il passaporto italiano, che per il momento è l'unico documento che si può ottenere all'estero.

I sindaci dei Comuni italiani, verificata la fondatezza della domanda, dispongono la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti cittadini italiani e potranno procedere al rilascio dell'apposita certificazione di cittadinanza nonché degli altri conseguenti incombenenti di competenza.

LA CITTADINANZA DEI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI ORIGINARI DI TERRITORI APPARTENENTI ALL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO FINO AL 1920

La **L. n. 379 del 14.12.2000** (*"Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"* - G.U.19.12.2000), regola le modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati e loro discendenti dalle zone già appartenute all'Impero austro-ungarico ed entrate a far parte dello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale, **ma emigrati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain ovvero prima del 16 luglio 1920.**

Questi emigrati e i loro discendenti sono equiparati, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, a quanti sono partiti o sono discendenti di originari da un qualsiasi luogo dello Stato italiano.

Beneficiano del provvedimento gli originari/discendenti di tutto il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia ed alcune zone del Friuli, oltre ai discendenti di cittadini appartenenti a territori italiani ceduti alla Jugoslavia (ora Slovenia e Croazia) in seguito al Trattato di pace di Parigi del 10.02.1947 e al Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10.11.1975.

Gli emigrati e/o i loro discendenti hanno 5 anni di tempo **a partire dal 20 dicembre 2000** per presentare al Consolato (se risiedono all'estero) o al Comune di residenza (se risiedono in Italia), la dichiarazione per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, utilizzando un apposito modulo al quale devono essere allegati i documenti opportuni (per es., l'atto di nascita e di matrimonio degli ascendenti).



ATTENZIONE!

Trattandosi di eventi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), la discendenza considerata è quella maschile. Non possono perciò usufruire di questa opportunità i discendenti da donna originaria di questi territori emigrata prima del 16 luglio 1920.

Le dichiarazioni e gli allegati vengono accettati dagli Uffici di Stato civile competenti o dalle Autorità diplomatico-consolari: saranno iscritte nei registri di cittadinanza ma la loro efficacia sarà tale solo dopo la conclusione di una procedura formale di riconoscimento.

IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DI DONNE ITALIANE CONIUGATE CON STRANIERO PRIMA DEL 1948

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. K. 60.1 dell'8 gennaio 2001 è intervenuto in tema di cittadinanza delle donne italiane coniugatesi con straniero dopo il 1948 per chiarire alcuni dubbi.

Ricordiamo infatti che solo nel 1975, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (n. 87 del 16.4.1975), è divenuto illegittimo l'art. 10 della L. 13.6.1912, n. 555 che prevedeva la perdita della cittadinanza, **indipendentemente dalla volontà dell'interessata**, per la donna italiana coniugata con uno straniero. La successiva legge di Riforma del Diritto di Famiglia (n. 151 del 19.5.1975) ha stabilito che la moglie conserva la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, permettendo alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione – che riconosceva la cittadinanza italiana con effetto dal giorno successivo a quello della dichiarazione.

Si era aperto così un lungo contenzioso giuridico, culminato con la sentenza n. 12061 del 26.6.1998 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la donna italiana, coniugata con cittadino straniero prima del 1948 può riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 219, comma 1 della legge n. 151/1975.

Alle coniugate dopo il 1° gennaio del 1948 in presenza di una manifestazione di volontà espressa deve essere riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, con un riconoscimento che può avere luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta.

CONSEGUENZE

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di ultima residenza o l'Autorità Consolare, in caso di residenza all'estero, della donna italiana coniugata a straniero deve provvedere alla annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interessata del mantenimento della cittadinanza italiana dandone comunicazione all'Ufficio Anagrafe per i conseguenti adempimenti, riguardanti l'aggiornamento della relativa scheda anagrafica individuale, dello schedario elettorale e l'eventuale iscrizione nell'A.I.R.E.

I figli di donne italiane coniugate dopo il 1° gennaio del 1948 ma che non hanno potuto rendere la manifestazione di volontà, si possono considerare cittadine italiani se rendono la richiesta manifestazione di volontà. In questo caso, gli Ufficiali di stato civile devono prima annotare il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte della madre e quindi procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei figli richiedenti.

2.2 - CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

Colui che nasce senza cittadinanza italiana (cittadino comunitario o non comunitario) può diventare cittadino italiano se sussistono almeno un requisito di fatto ed un requisito di diritto tra quelli previsti dalla legge ed elencati nella seguente tabella:

REQUISITI DI FATTO	REQUISITI DI DIRITTO
<ul style="list-style-type: none">• origine italiana di almeno un genitore o di almeno uno dei nonni (anche se questi hanno perso la cittadinanza italiana per rinuncia);• nascita in Italia e residenza nel suo territorio fino alla maggiore età.	<ul style="list-style-type: none">• aver prestato servizio militare per lo Stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;• ricoprire un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dichiarando di voler assumere la cittadinanza italiana;• risultare legalmente residente in Italia da almeno 2 anni al compimento del 18° anno di età e dichiarare entro un anno di voler diventare cittadino italiano.

Per gli stranieri o apolidi in possesso del requisito di fatto n. 2, l'unico requisito di diritto richiesto è la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.

CITTADINANZA DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA E QUI RESIDENTE SENZA INTERRUZIONI FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

I figli di cittadini stranieri nati in Italia e qui residenti ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età possono presentare richiesta di acquisto della cittadinanza italiana nel periodo compreso fra il 18° e il 19° anno di età.

La richiesta viene espressa mediante una **dichiarazione di volontà** da rendere all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza entro 1 anno dal compimento della maggiore età, accompagnata dai seguenti documenti: atto di nascita + certificato di residenza (se richiesto).

L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cit-

tadino nei registri anagrafici.

Non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.

2.3 - CITTADINANZA PER MATRIMONIO

La persona non cittadina italiana che sposa una persona cittadina italiana può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana:

- **se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o separazione personale con residenza in Italia da almeno 6 mesi dopo il matrimonio** (con domanda presentata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura – UTG competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente).

oppure

- **se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o separazione personale, per almeno 3 anni, indipendentemente dal Paese di residenza** (con domanda presentata al Ministero dell'Interno tramite l'Autorità diplomatico consolare competente).



ATTENZIONE!

Per la legge italiana, **non** vi è alcuna distinzione fra moglie straniera di cittadino italiano o marito straniero di cittadina italiana. Il tempo di matrimonio necessario alla richiesta di cittadinanza (6 mesi o 3 anni) non comprende alcun periodo di convivenza precedente il matrimonio ma fa riferimento al giorno di celebrazione dello stesso.

La semplice convivenza *more uxorio* (famiglia di fatto) non dà diritto alla richiesta di cittadinanza italiana: è solo il matrimonio legalmente attestato che dà questo diritto.

Non è previsto l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in caso di matrimonio: la concessione è comunque sempre subordinata al possesso di uno dei due requisiti prima citati e ad un iter istruttorio e di verifica.

Per questo motivo viene operata una distinzione fra:

- a) **matrimonio celebrato prima del 27 aprile 1983**: la donna straniera che ha sposato un cittadino italiano ha automaticamente acquistato la cittadinanza italiana;
- b) **matrimonio celebrato dopo il 27 aprile 1983**: a partire da questa data non esiste più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza; questa viene concessa dietro apposita richiesta e verificata la sussistenza del requisito relativo alla durata del matrimonio in rapporto alla residenza.



ATTENZIONE!

La legge, inoltre, prevede una specifica ipotesi di invalidità del matrimonio nel caso in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio convenendo di **non** adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dallo stesso — *matrimonio simulato*, anche ai fini dell'ottenimento della cittadinanza (o di un regolare permesso di soggiorno — che verrebbe revocato in caso di scoperta di simile escamotage).

Non c'è inoltre alcuna distinzione fra matrimonio civile o matrimonio religioso cattolico o matrimonio di altre religioni — purché quest'ultimo produca effetti civili ai sensi della legge italiana.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, su modulo prestampato in carta da bollo da 10,33 €, al Prefetto della provincia di residenza dell'interessato *oppure* all'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Va presentata in 5 copie: 1 originale in carta da bollo + 4 fotocopie; in essa, devono essere **indicati** i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver diritto alla concessione della cittadinanza; **allegati** i documenti comprovanti i requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza.

In caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione il Prefetto o l'autorità diplomatica o consolare italiana invita il richiedente, **entro 30 giorni**, ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni in merito. L'integrazione o la regolarizzazione della documentazione sospende provvisoriamente l'iter della domanda, che verrà ripreso non appena la documentazione verrà integrata o regolarizzata.

Se la nuova documentazione risulta insufficiente o, a sua volta, irregolare, il Prefetto o l'autorità diplomatica o consolare italiana dichiara **inammissibile** l'istanza, con provvedimento motivato comunicato sia all'interessato, sia al Ministero dell'interno.



ATTENZIONE!

La domanda può essere fatta anche dal vedovo straniero di cittadina italiana o dalla vedova straniera di cittadino italiano purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge.

CONCESSIONE E GIURAMENTO

La cittadinanza viene **concessa con decreto del Presidente della Repubblica**, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministero dell'Interno.



ATTENZIONE!

I tempi previsti di attesa cittadinanza sono di **2 anni** a partire dalla data di presentazione della domanda. Nella prassi, però, si possono verificare prolungamenti dei tempi di attesa.

Il decreto del Presidente della Repubblica viene **immediatamente** trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda, che cura la notifica all'interessato **entro i successivi 15 giorni**.

Ricevuta la notifica, l'interessato **ha 6 mesi di tempo** per prestare **giuramento di fedeltà alla Repubblica** e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il giuramento va fatto davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o dell'Autorità consolare — che rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo + copia del decreto di concessione all'Ufficiale dello stato civile del Comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa; dal pagamento dell'imposta di bollo a norma delle disposizioni vigenti.



ATTENZIONE!

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana **non ha più effetto se** la persona alla quale si riferisce **non presta entro 6 mesi (180 giorni) il giuramento** di fedeltà alla Repubblica.

L'interessato può però essere riammesso a prestare giuramento se dimostra, con nuovi documenti da indirizzare al Ministero dell'Interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli era stato concesso il decreto di cittadinanza.

2.4 - NATURALIZZAZIONE ORDINARIA

I cittadini nati da genitori argentini oppure i discendenti da cittadini italiani oltre il quarto grado (che dunque non possono accedere alla procedura di riacquisto della cittadinanza) possono chiedere la cittadinanza italiana per "naturalizzazione ordinaria", purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge **e residenti in Italia**.

La naturalizzazione ordinaria viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministero dell'Interno.

Ai cittadini che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria non è consentita la doppia cittadinanza: devono perciò rinunciare alla cittadinanza d'origine mediante una "dichiarazione di svincolo" effettuata per via amministrativa.

REQUISITI PER RICHIEDERE LA NATURALIZZAZIONE

Può presentare richiesta di naturalizzazione lo straniero:

- a) residente legalmente in Italia da 3 anni con padre, madre o ascendente in linea retta di II° grado (nonno o nonna) già cittadini italiani o nati in Italia;
- b) maggiorenne adottato da cittadino italiano, legalmente residente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione;
- c) che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni;
- d) l'apolide e/o il rifugiato legalmente residente in Italia da almeno 5 anni;
- e) legalmente residente in Italia da almeno 10 anni, in regola con le norme sull'ingresso e soggiorno;
- f) disporre d'provata autosufficienza economica (per il mantenimento proprio e della propria eventuale famiglia), provare il pieno rispetto degli adempimenti degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana, provare l'effettivo inserimento socio-culturale in Italia.

La domanda può inoltre essere presentata dal cittadino comunitario legalmente residente in Italia da almeno 4 anni.

Tutti questi requisiti devono permanere sino alla prestazione del giuramento conseguente alla concessione della cittadinanza italiana.

MODALITÀ

La naturalizzazione ordinaria va richiesta con domanda **indirizzata al Presidente della Repubblica**, presentata utilizzando il modulo prestampato, alla PREFETTURA-UTG- UFFICIO CITTADINANZA competente territorialmente.

Nella domanda, che va presentata in carta da bollo da 10,33 €, devono essere

- **indicati** i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver diritto alla concessione della cittadinanza;
- **allegati** i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni previste per la concessione della cittadinanza ordinaria.

ITER

È analogo a quello della naturalizzazione per matrimonio, con una durata massima di 2 anni (730 giorni) e procedure di notifica e giuramento identiche al caso citato.



ATTENZIONE!

Se il Ministero dell'interno non emana il decreto di cittadinanza entro i due anni previsti dalla legge, l'interessato matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza



ATTENZIONE!

Le generalità da assumere nell'ordinamento italiano sono quelle tratte dall'ordinamento dello Stato di appartenenza. Per questa ragione, le generalità riportate nei documenti allegati alla domanda, sia italiani che stranieri, devono essere le stesse in tutti gli atti: le eventuali discordanze possono essere sanate allegando un'attestazione con la quale la propria Rappresentanza diplomatica o consolare certifica che le diverse generalità si riferiscono tutte alla stessa persona, indica quelle esatte e chiarisce i motivi delle difformità rilevate.

